

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-11 del 04/01/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERAMBIENTE SPA per l'impianto destinato ad attività di messa in sicurezza del sito contaminato, sito in Comune di Galliera (BO), via Vittorio Veneto n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-10 del 03/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società HERAMBIENTE SPA** per l'impianto destinato ad attività di messa in sicurezza del sito contaminato, sito in Comune di Galliera (BO), via Vittorio Veneto n. 3.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **HERAMBIENTE SPA** (C.F. 02175430392 e P.IVA 02175430392) per l'impianto destinato ad attività di messa in sicurezza del sito contaminato, sito in Comune di Galliera (BO), via Vittorio Veneto n. 3, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con DET-AMB-2021-1425 del 24/03/2021, con scadenza di validità in data 01/04/2036 e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento prot. n. 22782 del 02/04/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE AACM con DET-AMB-2021-1425 del 24/03/2021, con scadenza di validità in data 01/04/2036 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 6. Obbliga la società HERAMBIENTE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERAMBIENTE SPA (C.F. 02175430392 e P.IVA 02175430392) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale berti Pichat n. 2-4, per l'impianto destinato ad attività di messa in sicurezza del sito contaminato, sito in Comune di Galliera (BO), via Vittorio Veneto n. 3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 12/10/2021 (prot.n. 60440) una domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

seguito alla richiesta di deroga dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, limitatamente ai soli parametri Ferro e Manganese, in quanto si è potuto accertare che nelle acque sotterranee soggette ad emungimento detti parametri sono già all'origine presenti in concentrazioni superiori ai limiti di riferimento e tali da influenzare lo scarico finale, confermando che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 60590 del 12/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/10/2021 al PG/2021/157845 e confluito nella **Pratica SINADOC 28971/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot.n. 71835 del 15/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/12/2021 al PG/2021/192419 ha trasmesso i pareri favorevoli del Comune di Galliera (prot.n. 11073 del 26/10/2021) e del Consorzio della Bonifica Renana (prot.n. 13790 del 14/12/2021) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/199385 del 27/12/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la deroga dei limiti massimi allo scarico in acque superficiali dei parametri Ferro e Manganese così come richiesti ed autorizzati nell'Allegato, così come riferito al titolo ambientale descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1153,35 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.8 pari a € 1153,35 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)

Bologna, data di redazione 29/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERAMBIENTE SPA
Comune di Galliera (BO), Via Vittorio Veneto n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo consortile Riolo-Canale della Botte) di acque reflue industriali di acque provenienti dall'emungimento e trattamento della falda acquifera sotterranea da attività di bonifica di sito contaminato costituito dall'unione di: acque originate dal pozzo WBR1 con una Portata dichiarata pari a 18 mc/h, poi sottoposto a trattamento di filtrazione in serie a tre stadi (come riportato nell' "Elaborato 10_schema a blocchi") e adsorbimento a carboni attivi (Pump & Treat) in impianto UT2 di potenzialità nominale di progetto dichiarata pari a 25 mc/h (con presenza di misuratore di Portata a valle del sistema di trattamento), con le acque emunte dai pozzi di captazione n. 1, 2, 3 e 4 previsti nel progetto di messa in sicurezza permanente dell'area industriale (individuata al Foglio 44 Mappale 65 e area di pertinenza Mappale 34 e Foglio 57 Mappale 205) sottoposte a trattamento di filtrazione ed adsorbimento a carboni attivi tramite un sistema a doppia filtrazione in serie (come riportato nell' "Elaborato 10_schema a blocchi"), impianto UT1 (sito al Foglio 44 Mappale 413), avente capacità di trattamento pari a 15 mc/h;

Le acque di pulizia e contro-lavaggio dei filtri vengono dichiarate accumulate in cisterna di stoccaggio per il loro smaltimento come rifiuto liquido;

Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, ad esclusione di quelli prescritti per i parametri chimici Ferro e Manganese i cui limiti massimi si devono intendere derogati fino al valore di 4,5 mg/l, questo in quanto le acque sotterranee emunte risultano possedere, già prima del trattamento, valori di fondo di detti parametri tali da influenzare lo scarico finale ed il trattamento di bonifica richiesto non è mirato all'abbattimento di tali parametri;

2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) in ottemperanza all'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/06 entrambi gli scarichi siano dotati di misuratore di portata;
 - f) le unità di trattamento delle acque reflue industriali (UT1 ed UT2) siano sottoposte alle periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione previste nella documentazione tecnica allegata con particolare riferimento alle azioni di cui al protocollo operativo per la verifica dell'efficienza dei filtri a carbone attivo. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - g) lo smaltimento o l'avvio al recupero dei carboni esausti separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
3. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale n.3351/2014 PG. 170539 del 01/12/2014 rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento n. 39355 del 23/12/2014;
- Voltura dell'AUA Vigente adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-941 del 08/04/2016 rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento n. 13672 del 12/04/2016;
- Voltura dell'AUA Vigente adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-5418 del 11/11/2020 rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento n. 64643 del 09/12/2020;
- Precedente Atto di Modifica Sostanziale di AUA di cui alla DET-AMB-2021-1425 del 24/03/2021 (Sinadoc 5612/2021)
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica Sostanziale così come presentata al SUAP in data 12/10/2021 al prot.n. 60440

Pratica Sinadoc 28971/2021

Documento redatto in data 29/12/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.